

Signori Deputati!

Nella discussione delle materie riguardanti l'ordinamento giudiziario e la istituzione del pubblico Ministero fu opportunamente avvertito un difetto dell'attuale procedura criminale, nella parte che versa intorno alla polizia giudiziaria ed agli ufficiali che hanno ad esercitarla.

Il pubblico Ministero nello stato attuale della legislazione non è di sufficienti poteri fornito, e manca talvolta di mezzi propri e diretti di azione: a lui sono disgregate certe facoltà che pur vennero attribuite con varia misura fra di loro, anche ai minori ufficiali della polizia giudiziaria; potendo quindi intervenire che in casi quantunque gravi ed urgenti, debba rimanere inerte spettatore dei fatti, se a raccogliere le fuggenti prove del reato, a seguirne le tracce, ad impedire la fuga del reo, non gli vien fatto di avere il subito concorso o del Giudice istruttore, o di alcuno degli Ufficiali predetti.

Talmente si vorrebbe elevare il  
Ministero pubblico a quel grado di autorità  
che ben si addice ad un ufficio che rap-  
-presenta il potere esecutivo, e debbe  
vegliare alla difesa dei più vivi interessi  
della società, senza armarlo della  
• forza che gli è al tutto necessaria per  
aggiungere il fine della sua missione.

Si tratta adunque d'introdurre nella  
procedura criminale alcune disposizioni, le  
quali hanno per oggetto di attribuire al  
Ministero pubblico una parte  
attiva nella polizia giudiziaria, e tali  
Disposizioni sono argomento al progetto  
di legge che ho l'onore di presentarvi.  
Esse furono con giusto provvedimento  
disgiunte da ciò che spetta all'ordina-  
-mento giudiziario perchè sono come un  
appendice al Codice di procedura,  
col quale, armonizzandolo, come si  
vedrà, resteranno quasi incorporate.

Il detto Codice di procedura, prosin-  
-chè nel titolo preliminare ebbe ordinata  
la materia delle azioni e delle com-  
-petenze, come il fondamento di tutto il  
sistema, prese nel Titolo I. Del  
Libro 1<sup>mo</sup> a costituire e regolare le  
funzioni del pubblico Ministero, e quindi

S

procedette nel titolo secondo a trattare  
della polizia giudiziaria, e degli ufficiali  
destinati ad esercitarla; ma tra questi  
ufficiali tralascio di comprendere il  
Ministero pubblico, il quale perciò, rispetto  
ai medesimi, rimase collocato in quella  
stessa condizione e natura di rapporti,  
nei quali si trova di rispetto all'ordine  
giudiziario propriamente detto.

Il pubblico Ministero adunque  
non può mai operare da se, non può  
esercitare alcun atto che sia negli ordini  
della polizia giudiziaria; ma, come  
sempre nel corso delle cause criminali,  
debbe limitarsi a promuovere gli  
occorrenti atti, ad insistere, a richiedere  
gli ufficiali che a compierli sono  
destinati.

Per rendere più manifesta così  
fatta separazione, ossia la esclusione del  
pubblico ministero dalle attribuzioni della  
polizia giudiziaria, l'art. 33. statuisce  
espressemente che i Commissarii di  
polizia, i Sindaci, i Vice Sindaci non  
potrebbero esercitare le funzioni del  
pubblico ministero in quelle cause nelle  
quali avessero compilati atti d'istruzione  
come ufficiali di polizia giudiziaria.

Q

Ed in questa parte il nostro Codice si diparte dal sistema del codice di istruzione criminale francese, sull'esempio del quale fu tuttavia modellata la più gran parte delle sue disposizioni. Seguendo lo spirito e le tradizioni della legislazione anteriore, le attribuzioni del pubblico Ministero tra Noi furono rigorosamente costrette nei termini loro antichi.

Quando l'istruttoria delle cause era incominciata, proseguita, ed all'ultimo suo fine condotta all'ombra del segreto; quando le scritture del processo erano i foli invariabili dati sui quali doveva travagliarsi la difesa, ed esercitarsi il criterio dei giudici, era ben ragionevole che il pubblico Ministero nulla da se potesse. Prevalendo allora il timore che l'uomo incaricato di proseguire il reato non fosse per conservare una rigorosa imparzialità, a lui non si commettera alcuno degli atti che avevano poi ad essere gli elementi del giudizio. Per tutta la procedura si richiedeva il simultaneo intervento del giudice e del Fiscale, i quali operando a ragione delle rispettive loro funzioni, cospiravano al fine della giustizia, e col sorvegliarsi a vicenda fornivano all'accusato l'unica garanzia,

che in quella condizione di cose gli fosse dato di conseguire.

Ma ora che i Giudici non debbono ricercare altrove gli elementi della loro convinzione che nelle orali Depositioni, e negli accidenti del pubblico dibattimento; ora che il segreto, necessario tuttora alla formazione dei primi atti, cessa di esserlo quando il rco è propriamente tratto in giudizio merce l'atto di accusa; ora che l'accusato ed il suo difensore, udito che hanno il testimonio, hanno il modo di interrogarlo, e di fare tutte le istanze che possono giovare alla difesa, e la di cui opportunità si discorre in quel momento; ora non appare ragione per cui al pubblico ministero non sia concessa la facoltà di addirenire agli atti più urgenti dell'istruttoria, in quei certi casi almeno, nei quali la sua esitazione potrebbe riuscire di irreparabile danno alla giustizia.

Se l'oggetto della polizia giudiziaria è di ricercare i reati d'ogni genere, di raccogliere le prove, di rimetterne gli autori e i complici ai Tribunali incaricati di giudicarli, porre in certi casi i più gravi ed urgenti, come quelli di

J

flagrante reato, si vorrà contendere al  
Ministero pubblico, che nell'interesse  
della società dee promuovere l'azione  
penale, la facoltà di potere immedia-  
tamente procedere a quegli atti che  
sintaghe necessarii onde assicurare le  
prove del reato?

Occorrono per verità tali circostanze  
in cui niuna celerità potrebbe riuscire  
sovverchia. Se i primi atti della  
procedura non fossero rapidamente fatti,  
se le persone presenti ed informate  
non fossero di subito esaminate, se  
i segni del reato non fossero inconta-  
nente fermati, anche per un lieve  
ritardo potrebbe maturarsi l'aspetto delle  
cose, potrebbero dileguarsi gli indizii  
e le prove, e la giustizia rimanere  
infoddisfatta.

Ma non basta che il  
pubblico Ministero possa in tali  
emergenze provvedere da se alla  
necessità del momento; importa anzi  
tutto che gli uffiziali della polizia  
giudiziaria siano posti sotto la  
immediata sua direzione.

Il codice di procedura criminal.  
(art. 34.) attribuisce all'Avvocato  
Gen. l'obbligo della sorveglianza degli

ufficiali di polizia giudiziaria con facoltà,  
riconoscendo in essi qualche mancanza  
o negligenza di avvertirli, ed in caso  
di recidiva lo autorizza a farli com-  
-parire con ammenda del Magistrato  
in camera di consiglio / art. 38. /: ma  
ognun vede quanto sia il divario che  
paga tra il solo ufficio di sorvegliare,  
e quella positiva Direzione, per  
cui il Ministero pubblico sarebbe suf-  
-ficiente come il centro dei funzionari  
della polizia giudiziaria, da cui par-  
-tendo l'azione loro avrebbe un più  
efficace impulso.

Come i funzionari della pubblica  
pubblica sono collocati sotto la direzione  
delle autorità amministrative per ciò  
che riguarda la polizia amministrativa  
avente per oggetto di antivenire i reati,  
pare consentaneo alla natura delle cose  
che, per quanto sia della polizia  
giudiziaria, la quale intende a  
reprimerli, sieno posti sotto alla Dire-  
-zione delle autorità che rappresentano  
il potere esecutivo presso all'ordine  
giudiziario, da cui è d'uopo che sieno  
regolati con quel criterio di legalità  
che si conforma alla natura di cose  
fatte loro funzioni.

Però l'art. 1<sup>ma</sup> del progetto  
voss che i Sindaci, gli altri ufficiali di  
pubblica sicurezza, gli ufficiali e  
ufficiali-ufficiali dei Carabinieri Reali,  
le Guardie campestri, ed in generale  
i funzionari incaricati della polizia  
giudiziaria sono posti, per tutto ciò che  
raggiunge la medesima, sotto la direzione  
o dipendenza dell'Avvocato Gen. G. G.  
presso al Magistrato d'appello, e dell'Avvocato  
Generale presso il Tribunale di prima cogni-  
zione, e vengono per conseguente determinati  
i rapporti che dovranno intrattenere col pub-  
blico ministero.

Il Reame soltanto stabilisce un'  
eccezione rispetto al giudice istruttore, al  
quale è propriamente commessa l'istruzione  
delle cause. Il giudice-istruttore dee  
beni ricevere le istanze del pubblico  
Ministero, ma non dee passivamente di-  
pendere dalle sue istruzioni, che altri-  
menti andrebbero malamente confuse le  
rispettive attribuzioni a detrimento del potere  
giudiziario: basterà che egli, come il pro-  
curatore, s'ada soggetto alla sorveglianza  
dell'Avvocato Gen. G. G.

E qui io debbo notare o signori  
quantunque possa per avventura sembrar  
fossocchia, che questa direzione del



pubblico Ministero non dee di certo pro-  
cedere all' autorità dei Magistrati  
e dei Viciniani, sotto alla quale, come  
dispone l'art. 44. del codice di proce-  
dura debbe esercitarsi la polizia giudiziaria.

Secondo il sistema di esso codice,  
il quale scorge informato dallo spirito  
dell'antica giurisprudenza, ed in ciò si  
accorda perfettamente alla teoria del  
Codice Francese, il potere giudiziario è  
nel pieno diritto di provocare e for-  
giare l'esercizio dell'azione pubblica  
per mezzo del pubblico Ministero, il  
quale dee bensì esercitarla, ma non  
può averla in pieno dominio, tanto che  
rimanga in suo arbitrio il sottrarla  
al legittimo impulso dei corpi giudiziari.

Da questo principio appaiono in-  
formate varie disposizioni del detto codice  
di procedura, e massimamente quella  
dell'art. 371. in cui s'incontra formulato  
in modo più espresso il diritto di Magis-  
trati d'ordinare d'ufficio che si proceda.

Questa autorità dei Magistrati  
nell'esercizio della polizia giudiziaria  
non patirà adunque alcuna diminuzione,  
ed essa polizia pigliando le mosse per  
un canto dal pubblico Ministero, e per  
l'altro dal potere giudiziario, crescerà

Di vigilanza e Di sigorel.

L'art. 2.<sup>o</sup> attribuisce agli Avvocati Fiscali nei casi di flagrante reato che importino la pena del carcere od altra maggiore, la facoltà di trasportarsi sul luogo del luogo, ed ivi procedere alle operazioni ed atti occorrenti, onde assicurarsi ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le Dichiarazioni delle persone che fessero trovate presenti al fatto, o che possano somministrare schiarimenti intorno al medesimo.

Non entra il detto articolo in maggiori specificazioni sulla qualità degli atti che il pubblico Ministero potrà fare da se, ma li accenna come: pendiosamente riferendosi agli atti cui potrebbe all'uopo procedere il Giudice Istruttore.

Il Codice d'istruzione criminale francese, poichè ebbe dirizzate le attribuzioni del pubblico Ministero in fatto di polizia giudiziaria, dichiarò che il Giudice Istruttore potrebbe fare per se medesimo gli atti attribuiti al Procuratore del Re conformandosi alle regole per medesimo stabilite: noi invece volendo completare in questo senso il Codice nostr.

Di procedura criminale, dobbiamo operare con ordine inverso, dobbiamo cioè estendere all' Avvocato Fiscale per certi casi le ordinarie attribuzioni del Giudice Istruttore.

Coll' art. 3.º del progetto, seguendo pure in ciò l' esempio del codice d' istruzione criminale francese si viene affimilando al caso di un flagrante reato quello ove si tratti di un crimine o delitto commesso nell' interno di una casa, e l' Avvocato Fiscale sia dal capo di casa richiesto ad accertarlo.

A fronte di tale domanda farebbe insero troppo duro, e rimemorabile che il Ministero pubblico, a cui è commesso nell' interesse della società di perseguire i delitti, si trovasse nella impossibilità di provvedere, e frattanto andassero smarrite le prove del reato, ed il reo avesse facoltà di sottrarsi all' azione della giustizia.

L' art. 70. del Codice, accennando ai casi gravi ed urgenti, dice che l' Istruttore dovrà trasferirsi sui luoghi onde procedere agli atti che crederà opportuni, e che allora richiederà la presenza dell' Avvocato Fiscale, senza però ritardare le sue operazioni. Per uguaglianza di ragione

si determina nell'art. 4.º di questo progetto che l'Avvocato Fiscale stando per trasferirsi sul luogo ne farà avvisato l'istruttore; se non che le facoltà date all'Avvocato Fiscale essendo per loro natura straordinarie e prodotte dalla necessità e dall'urgenza, dovranno immediatamente cessare all'arrivo del Giudice d'istruzione, il quale è ragione che essendo presente, assuma immediatamente il proprio ufficio.

Dall'art. 5.º si dà poi facoltà all'Avvocato Fiscale di ordinare nei casi contemplati degli articoli 2.º e 3.º l'arresto delle persone contro le quali concorrano gravi indizi, o quando siasi tentato o grave sospetto di fuga, o la persona denunziata sia fra quelle indicate nel capo 3.º dell'art. 2.º del Codice penale, vale a dire che si tratti di orisi, vagabondi, mendicanti, i quali sono in istato permanente di reato, o di quelle altre persone che dalla legge sono dichiarate sospette.

Comprendo all'Avvocato Fiscale un diritto così sprettamente determinato non si vuole certamente creare

S

un pericolo alla libertà individuale, ma impedire l'impunità del reato. Si estende cioè al pubblico Ministero un'attribuzione che dalla legge è data non solo ai Giudici Istruttori, ma ben anche ai minori ufficiali della polizia giudiziaria, a quegli stessi che rimangono ora sottoposti alla sua discrezione. Ma se la legge non teme che costetti ufficiali fieno per abusarne, perché dovrà temersi l'abuso dal canto del pubblico Ministero?

Siene quindi l'art. 6. disponendo che l'arrestato sia immediatamente interrogato dall'Avvocato Generale, che fino di subito assume le informazioni, e che l'arrestato dentro alle 24. ore sia consegnato al Giudice Istruttore. Ma prevedendo puria il caso che dai fatti interrogatori, e dalle assunte informazioni risulti essere luogo al rilascio, dichiara che il Giudice istruttore potrà ordinarlo sopra le conclusioni conformi del pubblico Ministero, lasciando così a somiglianza del Codice Francese che l'ordine del rilascio proceda dal solo potere giudiziario.

All'attuale sistema del Codice di procedura una persona, contro della



quale sia stato eseguito un mandato di  
cattura, non può essere rilasciata, a  
meno che intervenga ad ordinare il  
rilascio un provvedimento del Magistrato  
o del Tribunale competente, perocché  
non venne accolta dalla nostra legisla-  
zione quella specie di mandato che  
i Francesi chiamano d'amener il  
quale partecipa della natura del mandato  
di comparizione in quanto che il citato,  
dopo l'interrogatorio, se non vi sono  
ragioni in contrario, può essere rilasciato;  
partecipa ugualmente della natura del  
mandato di cattura, in quanto che l'agen-  
te di polizia incaricato della sua  
esecuzione deve impedire che il  
citato si sottragga colla fuga all'ob-  
bedienza del mandato.

Ma tuttavia si trova nella  
stessa Legge art. 179 / il senso  
della disposizione che ora si vuole  
introdurre, benché ora si tratti del  
caso in cui il mandato di cattura non  
abbia avuto effetto.

Ma poiché si vuole, e  
ben con ragione, evitare al pericolo  
di un ingiusto carcere preventivo, è  
meglio di esprimere che la facoltà del

rilascio possa venire ordinata, sempre che  
il pubblico Ministero, ed il Giudice  
Istruttore sieno concorrenti fra di  
loro anche in tutti gli altri casi, in  
cui venga rimesso al Giudice Istruttore  
un individuo arrestato senza precedente  
mandato, la qual cosa può di  
frequente intervenire, perché l'arresto  
nei casi di flagrante reato può ordi-  
narsi da tutti gli ufficiali di polizia  
giudiziaria, ed ogni depositario della  
forza pubblica dee eseguirlo.

Segue l'art. 7<sup>mo</sup> ordinando  
analogamente all'art. 35. Del codice  
di procedura certe cautele e formalità  
da osservarsi dagli Avvocati Fiscali  
nell'adempimento delle funzioni contem-  
plate da questa legge, le quali costituiscono  
una maggiore cautela a pro dell'accusato.

L'art. 8. non è che un'ap-  
plicazione al pubblico Ministero della  
facoltà attribuita ai Giudici di Manda-  
mento dall'art. 60. Del detto codice.

L'art. 9. reca una disposizione  
la quale serve a confermare l'inde-  
pendenza del potere giudiziario, e  
l'ordine dei giudizii.

L'art. 10. infine contiene una

razionale applicazione dei principii  
coi quali vuol essere ordinato il  
pubblico Ministero.

Queste pertanto, o Signori, sono  
le disposizioni del progetto di  
legge che d'ordine di S. M. ho  
l'onore di presentarvi, il quale  
siccome ho inteso dimostrarvi, fu  
ideato per sopperire ad un chiaro  
difetto del codice di procedura.

Coll'approvazione di questa legge  
verrà adunque il pubblico Ministero  
a conseguire quella forza di azione  
di che si trova ora manchevole, e  
si farà ognora più difficile l'im-  
punità de' reati; difficoltà nella  
quale è riposto il massimo degli  
interessi sociali, la sicurezza pubblica.

S



300 copie

N. 70.

Progetto di legge  
presentato dal Min. di Giust. in consiglio  
nella seduta del 30 Aprile 1896.

---

Disposizioni sulla polizia giudiziaria

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera legislativa, dal Vostro Ministro dell'Interno, incaricato provvisoriamente. Del portafoglio del Ministero per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, che abbiamo incaricato di svolgere i motivi, e di sostenere la discussione.

**Legge** portante alcune disposizioni sulla polizia giudiziaria

## Art. 1.

I Sindaci, gli altri ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali e bassi ufficiali dei Carabinieri Reali, le Guardie campestri, ed in generale i funzionari incaricati della polizia giudiziaria, sono posti, per tutto ciò che riguarda la medesima, sotto la direzione e dipendenza dell'Avvocato Fiscale Generale presso il Magistrato d'appello, e dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di prima istanza del distretto nel quale esercitano le loro funzioni.

Egli devono informare l'Avvocato Fiscale dei reati di azione pubblica commessi nel loro distretto, delle persone sospette che in esso risiedono o vi si mostrano, e generalmente di ogni circostanza che possa condurre allo scoprimento dei reati e dei loro autori.

Restano però ferme le disposizioni del Codice di procedura criminale a riguardo dei giudici d'istruzione, i quali rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria, continueranno ad agire sotto la sorveglianza immediata degli Avvocati Fiscali Generali.

## Art. 2.

Nei casi di flagrante reato, o come tali reputati a mente dell'art. 89. del Codice di procedura criminale, i quali importino pena del carcere o maggiore, l'Avvocato Fiscale, senza alcun ritardo, si trasporterà sul luogo del reato, ed ivi procederà a tutte

le operazioni, ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed accertare il corpo e le tracce del reato, e per ricevere le dichiarazioni delle persone che siano trovate presenti al fatto, o possano somministrare altri schiarimenti intorno allo stesso; usando a tal fine delle stesse facoltà che dal suddetto codice sono attribuite al Giudice Istruttore.

Art. 3.  
Le stesse attribuzioni imposte all'Avvocato Fiscale dall'articolo precedente avranno luogo anche fuori del caso di flagranza reato, sempre che trattandosi di crimine o delitto commesso nell'interno di una casa, il capo di casa richieda l'Avvocato Fiscale per accertarlo.

Art. 4.  
L'Avvocato Fiscale nel trasferirsi sul luogo del reato ne darà avviso al Giudice Istruttore, ma senza attendere procedimenti come è sopra prescritto. Finito che sia sul luogo il Giudice d'istruzione, spetterà ad esso di fare gli atti occorrenti a norma delle sue attribuzioni.

Art. 5.  
Nei casi contemplati negli articoli 2. e 3. l'Avvocato Fiscale può ordinare l'arresto delle persone, contro le quali concorrano gravi indizi, ovvero tentativi o grave sospetto di fuga, o la persona denunciata sia fra quelle indicate nel Capo 3.º Tit. 2.º Lib. 2.º del Codice penale.

Art. 6.  
L'arrestato sarà immediatamente condotto avanti l'Avvocato Fiscale da cui ne fu ordinato l'arresto, esso lo interroga ed assume le informazioni più urgenti.

L'Avvocato Fiscale deve al più tardi entro le 24. ore rimettere l'arrestato al Giudice istruttore.

Ove però dagli interrogatorii fatti, o dalle informazioni assunte risulti che si sia luogo al rilascio, il Giudice Istruttore sopra le conclusioni conformi del pubblico Ministero può ordinarlo.

Lo stesso avrà luogo in tutti i casi in cui venga al Giudice Istruttore rimesso un individuo arrestato senza precedente mandato.

Art. 7.

Alla compilazione degli atti a cui procede l'Arroato Fiscale deve intervenire il suo Segretario o quello del Tribunale, in mancanza, od impedimento di questi, un ufficiale di pubblica finanza, un Notario, od un Membro dell'Amministrazione comunale, o due testimoni.

Qualora però questi testimoni non si potessero rinvenire senza ritardo, si potrà procedere dall'Arroato Fiscale anche senza di essi, facendone però menzione nel processo verbale.

Non potrà far prestare il giuramento ai testimoni: riceverà quello dei periti.

Al resto si osserveranno le regole e le forme stabilite dal codice di procedura criminale per gli atti di simil natura.

Art. 8.

Se giunto sul luogo del reato l'Arroato Fiscale trova che gli atti a cui si deve procedere fossero già iniziati da ufficiali subalterni di polizia giudiziaria, esso può riassumerli e proseguirli, o commetterne loro la continuazione.

Potrà pure commetterne ad essi l'esecuzione quantunque non avessero ancora prima del suo arrivo proceduto ad alcun atto.

Art. 9.

I processi verbali e gli atti sopra compilati, coi corpi di reato, documenti ed oggetti fatti sotto sequestro, debbono dall'Arroato Fiscale essere tosto trasmessi al Giudice istruttore colle sue requisitorie.

Questi ha facoltà di rifare in tutto o in parte gli atti che non credesse compiuti.

Art. 10.

Gli atti ai quali gli Arroati Fiscali sono dalla presente legge autorizzati, potranno essere eseguiti anche dall'Arroato Fiscale Generale da cui i medesimi dipendono, sempre che egli lo estimi conveniente, uniformandosi però al tenore delle precedenti disposizioni.

Dat in Torino L' 11. di Aprile 1881.

Antonio Lussan

Galleggi